

**CHIARIMENTO AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELLA MAGGIORAZIONE DI CUI
ALL'ART. 33, COMMA 4 DEL D.LGS. 28/2011
(BIOCARBURANTI PRODOTTI IN EUROPA DA MATERIA PRIMA EUROPEA)**

Per l'anno **2012**, al fine di poter contabilizzare le partite di biocarburante prodotte nell'Unione Europea da materia prima europea e ottenere così la maggiorazione di cui all'articolo 33, comma 4 del D. Lgs. 28/2011 (1 Certificato di immissione in consumo per ogni 8 Gigacalorie) è necessario **dimostrare**:

1) **l'origine europea della materia prima:**

- a) con il certificato di sostenibilità (redatto in conformità al sistema nazionale ai sensi del DM del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 23/01/2012 o agli schemi volontari oggetto di una decisione ai sensi della Direttiva 2009/30/CE) che contiene l'informazione sul paese di origine della materia prima;
- b) in assenza dei certificati di sostenibilità (caso che può verificarsi fino al 31 agosto 2012, purché l'operatore economico che ha ceduto il biocarburante al fornitore sia in possesso del certificato di conformità dell'azienda) o, eventualmente, in assenza della suddetta informazione nei certificati di sostenibilità redatti in conformità a uno schema volontario, l'origine europea della materia prima va autodichiarata. A riprova di tale autodichiarazione, durante i controlli potranno essere verificate a ritroso le fatture di vendita nonché la catena delle autodichiarazioni con le quali i vari operatori economici della catena trasmettono, insieme alla fattura, l'autodichiarazione sull'origine della materia prima.

2) **la produzione europea del biocarburante:**

- a) con il certificato di sostenibilità (redatto in conformità al sistema nazionale ai sensi del DM del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 23/01/2012 o agli schemi volontari oggetto di una decisione ai sensi della Direttiva 2009/30/CE) qualora contenga l'informazione sul paese di produzione del biocarburante;
- b) in assenza dei certificati di sostenibilità (caso che può verificarsi fino al 31 agosto 2012, purché l'operatore economico che ha ceduto il biocarburante al fornitore sia in possesso del certificato di conformità dell'azienda) oppure in assenza della suddetta informazione nei certificati di sostenibilità, la produzione europea del biocarburante va autodichiarata. A riprova di tale autodichiarazione, durante i controlli potranno essere verificate a ritroso le fatture di vendita nonché la catena delle autodichiarazioni con le quali i vari operatori economici della catena trasmettono, insieme alla fattura, l'autodichiarazione sul luogo di produzione del biocarburante.